Segreteria Generale
Prot.AP/fm/5512

Roma, 8 luglio 2016

Gent.li Sig.
Francesca Bosco
Francesco Barbera
Giorgia Siciliano
Donatella Cristiano
Gianmario Perrelli
Aldo Greco
Gianluca Greco
Fasil Kedest
Maria Critelli
Sonia Mannarino
Chiara Mazza
Francesco Palmieri
Marco Papandrea
Alessia Primavera
Eliana Primavera
C/o Avv. Roberto Terenzio e Mauro Manganelli

Tramite pec : avv.robertoterenzio.pec.it

Gent.li
Wanda Staine
Ettore Salerno
Francesco Serrago
Irene Cacia
C/o Avv. Francesca Brunetti

Tramite pec : avv.francescabrunetti@pec.giuffre.it

Alla Procura Federale

Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

Al C.R. Calabria
Alla c.a. del Presidente Dott Alfredo Porcaro
C/o Avv Graziella Idone
Al Gug Centrale
Sede

Tramite mail: idonegraziel@tiscali.it

Oggetto: Decisione I Sezione Tribunale Federale n. 12/2016.

Con la presente si notifica la decisione della I Sezione del Tribunale federale depositata in data 7 luglio 2016.

""*Il giorno 7 luglio 2016 presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali Componenti;*

HERBALIFE. UnipolSai ASSICURAZIONI arena

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 2.05.2016 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima:

1) i sig.ri ***Francesca Bosco, Francesco Barbera, Giorgia Siciliano, Donatella Cristiano, Gianmario Perrelli, Aldo Greco, Gianluca Greco, Fasil Kedest, Francesco Serrago, Irene Cacia, Maria Critelli, Sonia Mannarino Chiara Mazza, Francesco Palmieri, Marco Papandrea, Alessia Primavera, Eliana Primavera, Wanda Staine, Ettore Salerno*** *per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, artt. 12 Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto Federale FIN e dell'art. 13 bis Statuto CONI;*

- in particolare, la contestazione del P.F. muoveva dal fatto, esposto dalle società Pianeta Sport GAS, Gabbiano Paola, Kroton Nuoto, relativo all'assenza dei giudici dei gara per le eliminatorie regionali organizzate presso la piscina di Catanzaro Lido il giorno 13 e 14 febbraio 2016 e per le gare di pallanuoto in Cosenza valevoli per il campionato di serie A1 femminile e per il campionato Under 17;

- interveniva nel procedimento mediante il deposito di una memoria il C.R. Calabria in data 05.05.2016;

- all'udienza di convocazione del 07.06.2016 erano presenti i difensori di tutti i soggetti deferiti, nonché alcuni dei soggetti deferiti di persona (Donatella Cristiano, Francesco Palmieri e Francesco Barbera) contestando quanto affermato dalla Procura Federale e chiedendo l'archivazione del procedimento;

- all'udienza di convocazione del 28.06.2016 veniva ascoltato il teste Roberto Petronilli il quale confermava le dichiarazioni rese avanti il P.F. e rispondeva alle domande ammesse da codesto Tribunale: alla stessa udienza le parti avanzavano le loro richieste riportandosi ai propri scritti difensivi;

- i soggetti deferiti provvedevano a depositare note autorizzate;

RITENUTO CHE

- la contestazione del P.F. è fondata, l'illecito disciplinare emerge dalla documentazione acquisita agli atti, in particolare le confessioni di alcuni deferiti contenute nelle rispettive memorie difensive; in particolare tali soggetti ammettono che l'assenza dei giudici di gare per le eliminatorie del 13 e 14 febbraio presso la piscina di Catanzaro Lido e per le partite di pallanuoto in programma rappresentava un'astensione dall'arbitraggio da parte dei deferiti per dare seguito ad una protesta condotta a seguito di una valutazione non positiva di due giudici del GUG Calabria in occasione di una gara svoltasi in Liguria nel gennaio 2016 fatto a cui sarebbero seguite le dimissioni del Presidente GUG Calabria. Ammettono alcuni deferiti che il giorno prima della gara organizzata per il 13 e 14 febbraio 2016 tutti i gli arbitri convocati decidevano di non presenziare alla gare per dare seguito alla protesta;

Le ammissioni di alcuni deferiti sono corroborate dalla documentazione depositata in atti da cui si evincono le comunicazioni via email relative alle convocazioni alle gare del 13 e 14 febbraio 2016 "eliminatorie provinciali qualifiche campionati regionali" svolte a Catanzaro Lido, comunicazioni via email relative alle convocazioni alla partita di pallanuoto valevole per il campionato A1 femminile Città di Cosenza ed Equipe Orizzonte Catania tenutasi in Cosenza il giorno 13 febbraio 2016, comunicazioni via email relative alle convocazioni per la partita Under 17 Rari Nantes Auditore- Cosenza Nuoto, per il giorno 14 febbraio 2016, nonché dalla testimonianza del

Presidente Petronilli il quale affermava che in occasione della riunione del 12.02.2016 in Cosenza tutti i deferiti confermavano la loro presenza alle gare per il giorno seguente;

- ai fini della determinazione della sanzione, le condotte degli incolpati vanno valutate in ragione del comportamento successivo alla realizzazione dell'illecito e segnatamente:

a) quanto ai tesserati Wanda Staine, Irene Cacia, Ettore Salerno e Francesco Serrago ammettevano il fatto, se ne assumevano la responsabilità e si dissociavano dai loro colleghi per il comportamento tenuto;

b) quanto ai tesserati Francesca Bosco, Francesco Barbera Giorgia Siciliano, Donatella Siciliano, Gianmarco Perrelli, Aldo Greco, Fasil Kedest, Maria Critelli, Sonia Mannarino, Chiara Mazza, Francesco Palmieri, Marco Papandrea Alessia Primavera Elena Primavera contestavano il provvedimento disciplinare in quanto ritenevano di non essere mai stati convocati per le gare organizzate nei giorni 13 e 14 febbraio 2016 e/o di non aver dato la loro disponibilità, senza contestare nel merito le affermazioni dei loro colleghi che ammettevano il gesto di protesta e l'organizzata astensione dalla direzione delle gare; tale fatto oltre a rappresentare un illecito disciplinare comportava un rilevante danno per la Federazione Italiana Nuoto a seguito dei disagi patiti dai propri tesserati iscritti alle gare in questione nonché dei loro accompagnatori e pubblico

P.Q.M.

Il Tribunale Federale – I sezione, delibera di comminare:

a) ai tesserati ***Francesco Serrago, Irene Cacia Wanda Staine ed Ettore Salerno*** *la sanzione dell'ammonizione con diffida per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, artt. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo, artt. 12 Regolamento Organico, dell'art. 6 dello Statuto Federale Fin e dell'art. 13 bis Statuto CONI;*

b) ai tesserati ***Francesca Bosco, Francesco Barbera Giorgia Siciliano, Donatella Cristiano, Gianmarco Perrelli, Aldo Greco, Gianluca Greco, Fasil Kedest, Maria Critelli, Sonia Mannarino, Chiara Mazza, Francesco Palmieri, Marco Papandrea Alessia Primavera Elena Primavera*** *la sanzione della squalifica da ogni attività federale per il periodo di mesi otto (8) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, artt. 1, 2 del Codice di Comportamento Sportivo, art. 12 Regolamento Organico, art 6 dello Statuto Federale Fin e dell'art. 13 bis Statuto CONI, giusti i motivi sopra esposti."*

Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale
Antonello Panza